

IL COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE

Vista la proposta di legge n. 40/21 ad iniziativa dei consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioni, Leonardi, Putzu concernente: "Istituzione del servizio di psicologia scolastica";

Udito la relatrice dell'atto consigliera Anna Menghi;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di proporre alla IV Commissione assembleare permanente l'inserimento nella proposta di legge n. 40/21 della seguente clausola valutativa e delle disposizioni ad essa strettamente connesse, come di seguito specificato:

"Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4 bis (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, nell'ambito della valutazione indicata al comma 5 dell'articolo 4, inerente i risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica include una relazione nella quale siano inserite le seguenti informazioni:

- a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del servizio di psicologia scolastica, suddivisi per tipologia (scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie;
- b) il numero complessivo di utenti che si rivolgono al servizio differenziati per tipologia di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2;
- c) l'ammontare delle risorse stanziato nel periodo di riferimento con l'indicazione delle somme impegnate, liquidate ed erogate;
- d) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione del Servizio ed eventuali proposte circa i provvedimenti da adottare.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto."

La Presidente
f.to Jessica Marozzi

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 40 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica);

Parere ex articolo 91 R.I.

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 40/2021, ad iniziativa dei consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Santarelli, concernente: «Istituzione del servizio di psicologia scolastica», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 21 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.231 del 23 luglio 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a cinque giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.233 del 23 luglio 2021);

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nicola Barbieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 luglio 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 luglio 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PROPOSTA DI LEGGE N. 40/2021

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>Al riguardo, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli articoli 165 e 166, delinea le azioni dell'Unione volte allo sviluppo di un'istruzione di qualità e all'attuazione di una politica di formazione professionale.</p> <p>Una delle priorità dell'Unione europea nel campo dell'istruzione è, infatti, ridurre l'abbandono scolastico a meno del 10% entro il 2020 in tutti gli Stati membri dell'Unione. La Commissione europea collabora con gli Stati membri per promuovere l'attuazione di strategie globali volte a prevenire l'abbandono scolastico e ricondurre i giovani verso un percorso scolastico o formativo. In particolare, la Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico, delinea un quadro per le politiche globali di riduzione dell'abbandono scolastico a cui gli Stati membri dovranno fare uso.</p> <p>Nello specifico si evidenzia che, nella maggior parte dei Paesi europei, lo psicologo scolastico è presente nelle scuole pubbliche per legge e dipende dal ministero dell'educazione o dagli enti locali. In Italia non esiste una legge che regola il lavoro dello psicologo scolastico il quale, quando presente, ha con la scuola un rapporto di lavoro autonomo e temporaneo.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>Il quadro normativo è rappresentato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, che ha affidato al Ministero della Pubblica Istruzione il compito di "coordinare e promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado attività di educazione alla salute e di informare sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope</p>

	<p>nonché dalle patologie correlate”. Ai sensi di tale legge l’ingresso dello psicologo nell’istituzione scolastica sarebbe in realtà previsto per le attività di educazione alla salute e prevenzione e attribuito a specifiche strutture, i CIC (centri di informazione e consulenza), costituiti, ai sensi del DPR del 9 ottobre 1990, n. 309, all’interno delle scuole secondarie e superiori. Nell’ambito dei CIC è stata offerta ai ragazzi la possibilità di ricevere informazioni e consulenza di esperti per problemi scolastici, personali, di gruppo, prevenzione di comportamenti a rischio, situazioni di disagio ed emarginazione. La legge n. 162/1990 ha, pertanto, favorito ed incentivato l’ingresso dello psicologo nell’istituzione scolastica per attività di “educazione alla salute e prevenzione”. A tal fine, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, sono stati elaborati ed attuati progetti preventivi per tutelare, anche dal punto di vista psicologico, il benessere e la salute dei giovani.</p> <p>L’intervento è conforme ai principi costituzionali, in particolare, all’ articolo 32, che tutela il diritto alla salute, e all’articolo 33, che prevede la definizione di norme generali sulla istruzione.</p> <p>Per quanto riguarda il riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, le disposizioni contenute nella proposta attengono alla materia “istruzione”, che è di competenza esclusiva dello Stato per quanto concerne la definizione delle “norme generali” e dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere n) ed m), della Costituzione; è di competenza concorrente “salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione medesima. Inoltre attengono alla materia “tutela della salute”, oggetto di potestà concorrente delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione stessa.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell’intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L’intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>L’intervento non incide su leggi e regolamenti regionali.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>L’intervento non comporta delegificazione e si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa, demandando</p>

	alla Giunta regionale la regolamentazione del Servizio di psicologia scolastica.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non risultano proposte normative in materia analoga presentate o all'esame del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Relazione tecnico finanziaria sulle proposte di legge n. 40/2021

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica“

Art. 1*(Istituzione e finalità
del Servizio di psicologia scolastica)*

L'articolo istituisce il Servizio di psicologia scolastica regionale ed enuncia le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2*(Compiti ed attività
del Servizio di psicologia scolastica)*

L'articolo indica a chi è rivolto il Servizio di psicologia scolastica regionale specificando le diverse attività, svolte d'intesa con le istituzioni scolastiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3*(Criteri per l'organizzazione
del Servizio di psicologia scolastica)*

L'articolo prevede i criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica regionale, demandando alla Giunta regionale il regolamento attuativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4*(Comitato tecnico scientifico
per il Servizio di psicologia scolastica)*

L'articolo istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 bis
(Clausola valutativa)

L'articolo dispone la clausola valutativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Fase di sperimentazione)

L'articolo prevede una prima fase di sperimentazione nella quale il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale valuta e seleziona annualmente alcuni dei progetti presentati dagli istituti scolastici.

Effetti finanziari: per l'attuazione della disposizione è prevista, come indicato nell'articolo 6, per l'anno 2021, la spesa di euro 50.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 6
(Norma finanziaria)

L'articolo autorizza la spesa per la prima fase di sperimentazione prevista all'articolo 5.

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anni succes- sivi al 2021		Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anni succes- sivi al 2021		
Missione 01/ Programma	50.000,00	Leggi di bi- lancio		Missione 01/ Programma 05/ Capitolo 2010510017	50.000,00	Leggi di bi- lancio		